

**ACCESSO DI ABBONATI TELECOM ITALIA
AI SERVIZI SU NUMERAZIONI NON
GEOGRAFICHE
DI ALTRO OPERATORE:
REMUNERAZIONE PER IL SERVIZIO DI
FATTURAZIONE CONTO TERZI**

15 LUGLIO 2008

INDICE

1. Premessa	3
2. Normativa nazionale di riferimento	3
3. Definizioni	5
4. Servizio di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche di altro Operatore	6
4.1. Definizione e modalità operative di gestione/configurazione dei prezzi dei servizi	6
4.2. Responsabilità	12
4.3. Ruolo di vigilanza	12
4.4. Attività gestionali ed amministrative per la prevenzione frodi	13
4.5. Principali obblighi dell'Operatore	15
4.6. Condizioni economiche relative alla prestazione di fatturazione conto terzi per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore	16

1. Premessa

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lettera a) e dall'art. 2 della Delibera 10/00/CIR e disposizioni successive, Telecom Italia pubblica le condizioni economiche per le attività di fatturazione conto terzi relative ai servizi di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche con addebito al chiamante, assegnate all'Operatore interconnesso che ne fa richiesta.

In particolare, l'offerta riguarda le seguenti numerazioni:

- Numerazione per i servizi di addebito ripartito (84X);
- Numerazione per servizi di numero unico (199);
- Numerazione per servizi a tariffazione specifica (144, 166, 892, 899);
- Numerazione per servizi di numero personale (178);
- Numerazioni per servizi interattivi in fonia (163,164);
- Numerazioni per servizi Internet (702, 709);
- Numerazioni per servizi di chiamate di massa (0369, 0769, 0878);
- Numerazioni per servizi di informazioni abbonati (12xy).

2. Normativa nazionale di riferimento

- Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle Comunicazioni Elettroniche"
- Decreto Ministeriale n. 145 del 02/03/2006 recante "Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo".

Le seguenti Deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni:

- 1/00/CIR del 15/02/2000, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999";
- 6/00/CIR dell'8/06/2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa";

- 10/00/CIR del 2/11/2000, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000";
- 18/01/CIR del 31/08/2001, recante "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della Delibera 10/00/CIR da parte di Telecom Italia";
- 417/01/CONS del 7/11/2001, recante "Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro";
- 4/02/CIR del 13/04/2002, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia";
- 78/02/CONS del 13/03/2002, recante "Norme di attuazione dell'art. 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata";
- 02/03/CIR del 8/04/2003, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia";
- 9/03/CIR del 1/08/2003, recante "Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa";
- 11/03/CIR del 27/08/2003, recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia";
- 3/04/CIR del 28/05/2004, recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004";
- 15/04/CIR del 29/11/2004 recante "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati";
- 1/05/CIR del 29/03/2005 recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005";
- 65/05/CIR del 7/09/2005 recante "Avvio di procedimento per l'integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR – Misura d'urgenza";
- 84/05/CIR del 15/12/2005 recante "Integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal Piano di numerazione di cui alla delibera 9/03/CIR";
- 08/06/CIR del 02/03/2006 recante "Misure in merito ai prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa ed alla informazione sui prezzi del completamento di chiamata";
- 19/06/CIR del 03/07/2006 recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2006";

- 417/06/CONS del 07/09/2006 recante “Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)”;
- 107/07/CIR del 02/08/2007 recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007”.
- 27/08/CIR del 16/06/2008 recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10) per l’anno 2008”.

3. Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’art.1 della delibera 9/03/CIR, ai fini del presente documento si definiscono:

- ⇒ *Gestore della rete*: la Società che gestisce l’infrastruttura di rete di comunicazioni utilizzata per l’accesso alle numerazioni non geografiche offerte sulla rete dell’Operatore interconnesso;
- ⇒ *Operatore*: Operatore titolare dei diritti d’uso della numerazione non geografica;
- ⇒ *Gestore del Centro Servizi*: il soggetto che, con l’utilizzo di opportuni apparati, consente al cliente di acquisire le informazioni o prestazioni messe a disposizione dai Fornitori delle stesse;
- ⇒ *Fornitore di informazioni o prestazioni (Content Provider)*: il soggetto che professionalmente fornisce i contenuti dei servizi fruibili tramite numerazioni non geografiche, in forza del contratto stipulato con il Centro Servizi. Il Centro Servizi può anche operare direttamente come fornitore di informazioni o prestazioni;
- ⇒ *Destinatari e/o clienti e/o abbonati*: i soggetti fisici o giuridici che materialmente usufruiscono dei servizi non geografici attraverso l’accesso alla rete fissa di Telecom Italia e verso i quali Telecom Italia fattura la comunicazione, conto terzi, su richiesta dell’Operatore.

4. Servizio di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche di altro Operatore

4.1. Definizione e modalità operative di gestione/configurazione dei prezzi dei servizi

La presente offerta si applica ai servizi associati alle numerazioni elencate in premessa e non comprende l'estensione alle altre fattispecie commerciali/merceologiche, come ad esempio la vendita di prodotti e/o servizi che non sono contemplati nella fatturazione per conto terzi da parte di Telecom Italia.

Inoltre, la presente offerta non si applica nel caso in cui il cliente acceda da apparati di Telefonia Pubblica alle numerazioni non geografiche dell'Operatore.

Gli Operatori, interessati all'accesso da parte dei clienti di Telecom Italia ai servizi offerti su numerazioni non geografiche cui sono loro attribuiti i relativi diritti d'uso, devono provvedere a farne richiesta scritta a Telecom Italia comunicando il prezzo che intendono adottare per il servizio in questione. Telecom Italia, nei confronti degli Operatori richiedenti, assume l'impegno di fatturazione per conto degli Operatori stessi e di gestione delle procedure del credito, nonché l'impegno di versare loro le somme effettivamente incassate da parte dei suoi abbonati e provvede alla configurazione dei prezzi comunicati dall'Operatore se coerenti con quanto definito dalle normative vigenti per ciascuna tipologia di servizio (in particolare con la delibera 9/03/CIR). Detta configurazione avverrà nel termine di 15 giorni solari dalla data di ricezione formale della richiesta da parte di Telecom Italia, se relativa a prezzi non presenti nelle griglie di cui alla Tabella 1 e Tabella 2 e in 7gg solari se relativa a prezzi presenti nelle citate griglie. Resta inteso che, nel caso in cui l'Operatore procedesse ad effettuare formale richiesta di modifica del prezzo previsto nella comunicazione già formalizzata a Telecom Italia, quest'ultima provvederà all'implementazione della modifica richiesta nei successivi 15 giorni solari dalla ricezione della richiesta di modifica.

Gli Operatori possono scegliere per il loro servizio (indipendentemente dalla numerazione non geografica utilizzata) uno tra i prezzi contenuti nella griglia riportata nel seguito o definire un prezzo specifico. Qualora gli Operatori, sempre nel rispetto della normativa in vigore per ciascuna tipologia di servizi (in particolare di quanto disposto dalla Delibera 9/03/CIR),

presentassero l'esigenza di prevedere prezzi diversi da quelli riportati nelle griglie di prezzo descritte nelle Tabelle di cui al presente documento, Telecom Italia applica le condizioni economiche esposte al successivo paragrafo 4.7.

È fatto carico all'Operatore alle cui Numerazioni Non Geografiche accedono i clienti di Telecom Italia di garantire la corretta erogazione dei servizi applicando la specifica normativa in vigore ed in particolare quanto previsto per i servizi a tariffa flat, assicurando l'applicazione della tassazione a servizio erogato.

I prezzi disponibili per le numerazioni con addebito al chiamante elencate in premessa, configurabili coerentemente con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di prezzi massimi applicabili per i servizi offerti tramite numerazioni non geografiche, sono riportati in **Tabella 1 e Tabella 2.**

Tabella 1: Griglie di prezzo per servizi con addebito in base alla durata della comunicazione

Set up (Euro)	Intera (Euro/Minuto)	Ridotta (Euro/Minuto)	Unica (Euro/Minuto)
-	-	-	0,0096
-	-	-	0,0125
-	-	-	0,0250
-	-	-	0,0500
-	-	-	0,0600
-	-	-	0,0826
-	-	-	0,1000
-	-	-	0,1087
-	-	-	0,1500
-	-	-	0,2600
-	-	-	0,4166
-	-	-	0,5200
-	-	-	0,9038
-	-	-	1,0000
-	-	-	1,5000
-	-	-	1,5400
-	0,0140	0,0090	-
-	0,1188	0,0465	-
0,0175	0,0100	0,0050	-
0,0200	0,1188	0,0465	-
0,0500	-	-	0,0100
0,0500	-	-	0,0200
0,0500	-	-	0,0300
0,0500	-	-	0,0600
0,0500	-	-	0,1000
0,0500	-	-	1,0000
0,0500	-	-	1,5000
0,0500	0,0120	0,0080	-
0,0500	0,0130	0,0080	-
0,0500	0,0150	0,0090	-
0,0510	-	-	0,0220
0,0516	-	-	0,0284
0,0516	0,0079	0,0046	-
0,0516	0,0121	0,0061	-
0,0516	0,0129	0,0067	-
0,0516	0,0143	0,0082	-
0,0516	0,0158	0,0091	-
0,0516	0,1188	0,0465	-
0,0600	-	-	0,0100
0,0626	0,0119	0,0068	-
0,0656	-	-	0,0826
0,0656	-	-	0,2293
0,0656	-	-	0,2763
0,0656	-	-	0,3280
0,0656	-	-	0,4917
0,0656	-	-	0,7871
0,0656	-	-	1,3118
0,0656	0,0119	0,0068	-

Set up (Euro)	Intera (Euro/Minuto)	Ridotta (Euro/Minuto)	Unica (Euro/Minuto)
0,0656	0,0158	0,0091	
0,0656	0,1054	0,0785	-
0,0667	-	-	0,0667
0,1000	-	-	0,0083
0,1000	-	-	0,0095
0,1000	-	-	0,0400
0,1000	-	-	0,0500
0,1000	-	-	0,0600
0,1000	-	-	0,2500
0,1000	-	-	0,5000
0,1000	-	-	0,8000
0,1000	-	-	1,0000
0,1000	-	-	1,2500
0,1000	-	-	1,2900
0,1000	-	-	1,5000
0,1000	-	-	2,0000
0,1000	-	-	2,5000
0,1000	0,0119	0,0068	-
0,1000	0,0158	0,0091	-
0,1002	-	-	0,1704
0,1002	-	-	0,2500
0,1033	-	-	0,0491
0,1033	-	-	0,0671
0,1033	-	-	0,1549
0,1033	-	-	0,2066
0,1033	-	-	0,2293
0,1033	-	-	0,3357
0,1033	-	-	1,5494
0,1200	-	-	0,2600
0,1291	-	-	1,0329
0,1291	-	-	1,3634
0,1291	-	-	1,4926
0,1291	-	-	1,5494
0,1291	-	-	2,5000
0,1312	0,1637	0,0873	-
0,1500	-	-	0,3500
0,1500	-	-	2,0000
0,2000	-	-	0,8000
0,2500	-	-	0,4500
0,2500	-	-	0,6250
0,2500	-	-	0,8333
0,2500	-	-	1,3000
0,2582	-	-	0,3099
0,2582	-	-	0,4648
0,2582	-	-	0,6197
0,2582	-	-	1,2911
0,3000	-	-	1,1000
0,3000	-	-	1,2000
0,3000	-	-	1,3000
0,3000	-	-	1,5000

Set up (Euro)	Intera (Euro/Minuto)	Ridotta (Euro/Minuto)	Unica (Euro/Minuto)
0,5000	-	-	2,0000
0,5000	-	-	2,5000
0,5165	-	-	0,5165
0,5165	-	-	0,7230
0,6456	-	-	1,5494
1,0000	-	-	2,0000
1,0000	-	-	2,5000
1,0329	-	-	1,0329
2,0000	-	-	1,9500

Nel caso di accesso a servizi tariffati con modalità forfetaria, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto nel rispetto dell'art.5, co.1, lettera b) della delibera 9/03/CIR.

Tabella 2 Griglie di prezzo per servizi con addebito a transazione

Prezzo a Transazione (Euro)
0,0516
0,0656
0,0668
0,0750
0,0833
0,1000
0,1083
0,1312
0,2500
0,2624
0,2686
0,5000
0,6250
0,6417
0,8330
0,8336
0,9800
1,0000
1,5000
1,6667
2,0000
2,5000
2,5823
3,0000
4,0000
5,0000
5,1600
5,1646
6,3300
10,000
10,330
12,500

Le griglie esposte sono aggiornate alla data del 15 luglio 2008, e sono pubblicate sul sito wholesale entro 5 giorni lavorativi dalla loro effettiva configurazione nei sistemi.

In caso di modifica del contenuto delle suddette griglie, Telecom Italia provvederà all' informativa nei confronti degli Operatori relativa a tale aggiornamento mediante apposita news sul sito wholesale.

In tali griglie di prezzo, pubblicate sul sito wholesale a disposizione degli Operatori, sono compresi anche i prezzi aggiornati previsti per le numerazioni/servizi di Telecom Italia, che continuano, tra l'altro, ad essere disponibili (con evidenza di ciascun arco di numerazione Telecom Italia configurato) sui siti web istituzionali (187 e 191, quest'ultimo raggiungibile direttamente tramite apposito link dal sito wholesale).

L'apertura di nuove numerazioni non geografiche di Telecom Italia viene comunicata agli Operatori con un preavviso minimo di 15 giorni

Qualora venga richiesta dall'Operatore la configurazione sugli impianti di Telecom Italia di prezzi non compresi nelle griglie in vigore si applicano le condizioni economiche esposte nel successivo paragrafo 4.7.

L'abbinamento, da parte dell'Operatore, dei codici per l'accesso ai propri servizi ai prezzi riportati nelle griglie di cui alle precedenti Tabelle, deve essere conforme alla specifica regolamentazione in materia, con particolare riferimento alla Delibera 9/03/CIR e sue successive modifiche o integrazioni.

Conformemente alla normativa in vigore, in particolare in base al D.M. 145/2006 e a quanto stabilito dalla delibera 418/07/CONS, e successive modificazioni, Telecom Italia offre, ai propri abbonati i servizi di blocco di chiamata che consentono anche nelle modalità controllate dal cliente di disabilitare/abilitare determinati codici singolarmente o in blocco con effetto sia sulle numerazioni di Telecom Italia che dell'Operatore.

Telecom Italia nella documentazione di fatturazione evidenzia con voce specifica gli Operatori di competenza dei consumi riguardanti Numerazioni Non Geografiche e indica anche nella documentazione dettagliata delle chiamate, disponibile gratuitamente a richiesta dei propri abbonati ai sensi della normativa in materia di privacy, il dettaglio delle singole chiamate e l'Operatore titolare delle specifiche numerazioni.

4.2. Responsabilità

Telecom Italia è responsabile unicamente per la parte di accesso ai servizi non geografici di altro Operatore e non per il contenuto degli stessi, né può essere ritenuta responsabile per quanto riguarda le modalità di addebito previste dall'OLO nei confronti del cliente finale, indipendentemente dalla modalità di tassazione a tempo o flat associata al servizio erogato sulla Numerazioni Non Geografiche. È, infatti, fatto carico all'Operatore assegnatario della numerazione di garantire il rispetto delle norme in materia di contenuti e di tassazione dei servizi erogati. Telecom Italia, in qualità di operatore d'accesso, può segnalare e diffidare l'Operatore dal proseguire eventuali comportamenti non conformi alla normativa in vigore, segnalando contestualmente all'Autorità e al Ministero il comportamento rilevato.

In particolare, Telecom Italia, in qualità di gestore della rete, assume esclusivamente le responsabilità connesse con il trasporto delle chiamate e la prestazione di fatturazione conto terzi.

Viceversa, i Fornitori di informazioni o prestazioni e i Gestori dei Centri Servizi assumono la responsabilità del contenuto e delle modalità di erogazione dei servizi medesimi che utilizzano numerazioni non geografiche degli Operatori titolari dei diritti d'uso delle numerazioni.

Inoltre, l'Operatore risulta responsabile nei confronti di Telecom Italia dei servizi offerti sulle proprie numerazioni, da parte dei Content/Service Provider selezionati dall'Operatore stesso.

In altre parole, Telecom Italia è sollevata da responsabilità civili e penali correlate all'erogazione dei servizi sia nei confronti della clientela che del Centro Servizi, in quanto Telecom Italia si riterrà responsabile esclusivamente per i danni diretti che il cliente finale potrà subire, solo se dipendenti da specifiche e provate azioni/omissioni addebitabili a Telecom Italia nelle attività di trasporto e di contabilizzazione del traffico generato.

4.3. Ruolo di vigilanza

L'attività di vigilanza è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha il compito di effettuare azioni di monitoraggio sull'effettivo buon andamento dei servizi con particolare riferimento ai contenuti dei servizi proposti, anche nel rispetto degli obblighi previsti dal

Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo ed, eventualmente, a fronte di reclamo della clientela o di segnalazione di Telecom Italia stessa.

4.4. Attività gestionali ed amministrative per la prevenzione frodi

Telecom Italia, mette in atto tutte le funzionalità di controllo disponibili al fine di garantire una omogenea, corretta e trasparente gestione amministrativa e commerciale e di prevenire e limitare frodi o truffe a danno degli abbonati e di Telecom Italia stessa, sulla base del principio di parità di trattamento interna-esterna.

Tali funzionalità segnalano automaticamente, sulla base di algoritmi e soglie di controllo predefiniti, situazioni di consumi anomali di traffico che vengono analizzate da personale specialista di Telecom Italia.

Nei casi ritenuti significativi e quindi rischiosi, Telecom Italia provvede ad informare anche telefonicamente i Clienti e, nei casi in cui si rilevino comportamenti a danno degli stessi o di Telecom Italia, attua tutte le azioni ritenute necessarie.

Telecom Italia e l'Operatore assegnatario della numerazione si impegnano, in caso di ipotesi di frode e/o truffa, a darsi tempestivamente comunicazione fornendo reciprocamente le relative evidenze documentali.

In particolare Telecom Italia, in linea con quanto previsto all'art. 4 commi 12 e 13 della Delibera 27/08/CIR fornisce all'Operatore:

- una prima comunicazione, di "preavviso di ipotesi di frode", entro 30 giorni dalla data di rilevazione del traffico sospetto. Tale comunicazione conterrà, oltre alle evidenze documentali le seguenti informazioni: numeri telefonici delle linee chiamanti (oscurate nelle ultime tre cifre nel rispetto del Dlgs. 196/2003 recante il Codice in materia di tutela dei dati personali, tranne nel caso di frode da intromissione che sarà adeguatamente specificata), il periodo di riferimento del traffico svolto, la numerazione chiamata, l'importo complessivo e per singola numerazione (IVA esclusa).
- una seconda comunicazione, entro 135 giorni dalla data di rilevazione del traffico sospetto, di conferma di ipotesi di frode in cui si riporta evidenza della presentazione dell'esposto denuncia all'Autorità Giudiziaria e l'importo esatto oggetto di sospensione dei pagamenti.

Telecom Italia, inoltre, potrà porre in essere tutte le azioni ritenute idonee al fine di tutelare i propri interessi, sia diretti che indiretti e quelli dei suoi Clienti. Tali azioni potranno consistere:

- nella disabilitazione dell'accesso alle Numerazioni Non Geografiche in esame per le linee dei singoli clienti finali interessati o che lo richiedano;
- nello sbarramento, previo avviso alle competenti Autorità, delle Numerazioni Non Geografiche in esame;
- nel mancato addebito nei confronti dei clienti finali degli importi riferiti a presunte frodi rilevate prima del calcolo dei Conti Telecom, previa presentazione di relativa denuncia all'Autorità Giudiziaria. Detti importi saranno restituiti all'Operatore tramite rimessa bancaria diretta nel caso in cui i relativi procedimenti penali si concludano con l'emanazione di un provvedimento di insussistenza del fatto di reato.
- nella sospensione del versamento a favore dell'OLO delle somme corrisposte a TI dai Clienti in relazione a traffico presuntivamente fraudolento. Qualora dette somme fossero già state versate all'Operatore, Telecom Italia avrà diritto di recuperarle mediante compensazione sul primo anticipo utile.

Nell'ipotesi di disconoscimento del traffico da parte del Cliente che abbia allegato copia della relativa denuncia all'Autorità Giudiziaria, Telecom Italia effettuerà notifica all'Operatore e potrà porre in essere le azioni di tutela sopra indicate. A richiesta dell'Operatore, Telecom Italia produrrà allo stesso copia di detta denuncia.

In relazione a quanto previsto dall'Art. 4 comma 14 della Delibera 27/08/CIR, il traffico oggetto di frode accertata, sia a seguito di rilevazione da parte Telecom Italia e comunicato all'Operatore nelle modalità sopra descritte, sia a seguito di disconoscimento da parte del Cliente e di denuncia di quest'ultimo all'Autorità Giudiziaria, sarà integralmente a carico dell'Operatore.

4.5. Principali obblighi dell'Operatore

Di seguito si riportano i principali obblighi in capo all'Operatore:

⇒ l'Operatore che intende utilizzare il servizio di fatturazione di Telecom Italia per le proprie numerazioni non geografiche dovrà preventivamente sottoscrivere l'Accordo Quadro definito per la specifica tipologia di numerazione che prevede la fornitura in capo all'Operatore dei seguenti elementi informativi al fine di consentire l'avvio della corretta configurazione del servizio:

- ✓ il prezzo al chiamante (nella modalità a transazione ovvero minutaria con eventuale importo alla risposta);
- ✓ l'intero arco della numerazione oggetto di configurazione sulla rete Telecom Italia.

⇒ L'Operatore è tenuto al rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle disposizioni in tema di servizi forniti su numerazioni non geografiche quali la Delibera 09/03/CIR ed il DM 145/06;

⇒ L'Operatore dovrà assicurare che, nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il criterio di risposta/tassazione ai fini dell'addebito al cliente chiamante sia inviato alla rete solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto; in particolare, nel caso di accesso ad applicazioni dati con tassazione forfetaria il criterio di tassazione dovrà essere inviato solo a valle dell'erogazione del servizio ossia dell'avvenuto download del programma al fine di evitare possibili addebiti per servizio non fruito.

⇒ L'Operatore dovrà assicurare, non appena sia venuto a conoscenza di contenuti a carattere illecito o comunque tale da ledere i principi dichiarati dalla propria Carta dei Servizi, la sospensione precauzionale del servizio e dare tempestiva informativa al Centro Servizi/Content Provider e al Ministero dello Sviluppo Economico;

⇒ L'Operatore assegnatario della numerazione per servizi Internet si impegna a garantire un'adeguata determinata qualità della connessione (ad esempio, mediante un appropriato rapporto clienti/modem). Qualora si verificassero continue disconnessioni imputabili ad una scarsa qualità della connessione e non si riscontrasse entro un tempo concordato il ripristino del buon funzionamento della connessione, Telecom Italia si riserva, su segnalazione della clientela, di sospendere in modo precauzionale l'accesso della propria clientela alle numerazioni per servizi Internet dell'Operatore interessato dandone tempestiva informativa a quest'ultimo e al Ministero dello Sviluppo Economico.

4.6. Condizioni economiche relative alla prestazione di fatturazione conto terzi per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore

Conformemente a quanto previsto dalla delibera 27/08/CIR in relazione alla prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all'accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro Operatore, Telecom Italia applica il valore di 0,81 eurocent per ogni chiamata indipendentemente dall'effettiva tariffa applicata al cliente.

Fatti salvi i limiti di prezzo previsti dalla normativa, Telecom Italia è disponibile ad offrire, su richiesta degli Operatori, la fatturazione di servizi con prezzi non inclusi nelle Tabella 1 e Tabella 2 di cui alla presente Offerta.

Al fine di recuperare gli oneri conseguenti alla realizzazione di scaglioni tariffari ad hoc e quindi alle relative attività di configurazione sui propri sistemi di tassazione degli autocommutatori numerici e/o della rete intelligente e sulle proprie procedure di billing, Telecom Italia richiede un importo una tantum per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio non presente nelle griglie di prezzo pubblicate per i diversi codici. In maniera equa, trasparente e non discriminatoria verso tutti gli Operatori, l'importo aggiuntivo è pari a Euro 15.000.

Ai sensi di quanto previsto dal DM 145/06 Telecom Italia offre, secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo 4.1, il servizio di fatturazione per i servizi dove è previsto che non si generi un addebito per il cliente superiore a 12,50 Euro a comunicazione (IVA esclusa), indipendentemente dalla modalità di pricing (a transazione o importo minutario) prescelta dall'Operatore per il servizio. Per valori superiori al sopra indicato importo massimo applicabile alla clientela per chiamata (12,50 Euro), Telecom Italia non provvederà alla fatturazione al chiamante per l'importo eccedente, che non sarà quindi richiesto da Telecom Italia alla propria clientela. Resta inteso che Telecom Italia fatturerà inoltre all'Operatore il servizio di trasporto dell'intera chiamata indipendentemente dalla durata della conversazione.

Con riferimento alla gestione del credito derivante da fatturazione "conto terzi", Telecom Italia applica quanto indicato dalla delibera 27/08/CIR prevedendo le attività di seguito descritte, nel rispetto della parità di trattamento interna esterna e fermo restando che eventuali modifiche alla procedura saranno preventivamente comunicate agli Operatori ed all'AGCOM.

Telecom Italia gestisce il processo di incasso dei crediti degli Operatori per traffico verso Numerazioni Non Geografiche come gli analoghi suoi crediti per traffico verso numerazioni di

cui essa è titolare. Ciò naturalmente anche per le partite oggetto di reclamo e/o mancato pagamento, per le quali sono previste le usuali attività di interlocuzione col cliente stesso per sollecitarlo al pagamento secondo le modalità adottate da Telecom Italia per tutti i servizi non regolamentati e nel rispetto dei vincoli regolatori e contrattuali definiti finora.

In aggiunta a tali attività, Telecom Italia fornisce quelle relative alla gestione delle procedure di conciliazione in coerenza con quanto previsto dalla Delibera 173/07/CONS:

- la gestione della Conciliazione Paritetica
- la gestione della Conciliazione CORECOM/Camere di Commercio

A tale riguardo, Telecom Italia in ottemperanza all'art. 4, comma 5 della Delibera 27/08/CIR, ha comunicato all'Autorità, ai fini delle sue valutazioni di congruità, il dettaglio dei costi delle attività per la gestione della Conciliazione, chiarendo con quali modalità questi vengono determinati e come sono ripartiti tra Telecom Italia e gli OLO. Tali costi saranno resi noti a valle delle valutazioni dell'Autorità.

Fermo restando tutto quanto riportato nell'art 4 delibera 27/08/CIR, che si recepisce nella presente Offerta, si riepilogano nel seguito le principali attività del processo di gestione dei crediti per Numerazioni Non Geografiche definito ed applicato, con particolare riferimento alle situazioni di morosità:

- Telecom Italia provvederà a versare agli operatori titolari di Numerazioni Non Geografiche gli importi effettivamente incassati dalla clientela;
- Per le fatture non pagate o pagate parzialmente, dopo 15-20 giorni dalla data di scadenza fattura, viene invitato il cliente al pagamento tramite specifica comunicazione;
- in caso di persistenza del mancato pagamento, dopo circa ulteriori 40 giorni viene invitato nuovamente il cliente al pagamento mediante un ulteriore sollecito scritto;
- se il cliente continua a non pagare, l'incarico di procedere al recupero viene affidato a società di "recupero crediti", le modalità di recupero stabilite da tali società prevedono che il compenso delle stesse sia rappresentato da una quota delle somme recuperate e gli incarichi vengono dati per gli importi di entità tale da giustificare tale attività. L'importo netto "recuperato" dalla società di recupero incaricata, una volta che viene accreditato a Telecom Italia, sarà riversato a tutti gli operatori titolari dei crediti oggetto dell'attività di recupero, in misura proporzionale agli importi esposti in fattura, a meno di puntuali indicazioni fornite dal cliente. Tutti gli importi non incassati al termine di queste fasi

procedurali saranno oggetto di “perdita” per l’operatore titolare della numerazione e dei crediti corrispondenti ai servizi erogati su dette numerazioni;

- quanto detto si applica in caso di mancato reclamo da parte del cliente, invece qualora sia pervenuto il reclamo, Telecom Italia sospende le azioni suddette fintanto che non sia stato risolto il reclamo stesso (fermo restando che anche in questi casi Telecom Italia, salvo espressa delega da parte degli Operatori, non concederà abbuoni su crediti degli stessi);
- le bollette successive riportano sempre l’eventuale evidenza di mancati pagamenti, totali o parziali, relativi a fatture precedenti.

Come già detto in precedenza non sussistono differenze nella gestione del rapporto col cliente a seconda della titolarità del credito (di Telecom Italia e/o di Operatore); ciò anche nelle fasi iniziali dell’interlocazione, in cui Telecom Italia acquisisce dal cliente le motivazioni del mancato pagamento, in tutto o in parte, della fattura.

Sempre in merito alle procedure di recupero si precisa che gli oneri correlati alle attività svolte dalle società esterne, giustificano l’avvio di tali attività solo oltre una determinata soglia (analoga sia per i crediti degli Operatori che per quelli di Telecom Italia) di importo non pagato in fattura, che, conformemente a quanto indicato nel comma 7 dell’art. 4 della citata del. 27/08/CIR, Telecom Italia individua sulla base del principio di parità di trattamento interna esterna e comunica agli Operatori.